

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Stante i diritti costituzionali in oggetto, al ricorso è assegnata la procedura d'urgenza.

4. 3. Boghetta, Giordano, Cangemi.

(A.C. 5857 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Malavenda.

(A.C. 5857 - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

1. All'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 » sono sostituite dalle

seguenti: « di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

***6. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***6. 2.** Malavenda.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

6. 01. Boghetta.

(A.C. 5857 - sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del respon-

sabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *h)*, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***7. 8.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*.

1. È data facoltà alle associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e ai comitati di utenti organizzati di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:

a) forme di protesta dell'utenza che prevedano il mancato pagamento di servizi

e prestazioni o altre infrazioni da parte degli aderenti alla protesta;

b) forme di protesta dell'utenza che prevedano l'interruzione del servizio.

2. Le iniziative di cui alla lettera *a)*, comma 1, non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste ai commi 4 e 5. Le iniziative di cui alla lettera *b)*, comma 1, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo comma 1 secondo le modalità previste ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1, il diritto di protesta dell'utenza è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. I soggetti di cui al comma 1 che intendano avvalersi degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, devono provvedere a formulare opportuni codici di autoregolamentazione di esercizio della protesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali codici devono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata e delle diverse modalità della protesta.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione alle amministrazioni o imprese erogatrici dei servizi, alle organizzazioni sindacali, al Ministro competente, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, delle modalità e delle procedure utilizzate. Le forme di protesta di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono altresì essere pubblicizzate dai promotori, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio, specificando i tempi e i modi di svolgimento. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le eventuali misure alternative e

le modalità nel corso di tutti i telegiornali e i giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

6. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, e in relazione alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza, concordano, con le amministrazioni e con le imprese erogatrici dei servizi, nonché con il Ministro competente, le prestazioni indispensabili da assicurare. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a comunicare, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di protesta degli utenti di cui alla lettera *b*) del comma 1, e i relativi orari.

7. I soggetti promotori della protesta di cui alla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, e le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al presente articolo.

8. I codici di autoregolamentazione, le regole di condotta, nonché le determinazioni pattizie vengono comunicati tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 12 a cura delle parti interessate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al settore dei trasporti ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, dopo le parole: Le associazioni aggiungere le seguenti: e i comitati rappresentativi.

7. 12. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, dopo le parole: Le associazioni aggiungere le seguenti: e i comitati.

7. 13. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sopprimere le parole: riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281.

7. 14. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, dopo le parole: n. 281, aggiungere la seguente: non.

7. 10. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: non in deroga.

7. 15. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sopprimere le parole: a spese del responsabile.

7. 16. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, all'alinea, sostituire le parole: dei diritti degli utenti con le seguenti: dell'erogazione dei servizi minimi essenziali ed indispensabili.

7. 18. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sopprimere la lettera a).

***7. 3.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sopprimere la lettera a).

***7. 9.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera a), dopo la parola: responsabili aggiungere le seguenti: ma mai nel caso di revoca dell'astensione da parte della maggioranza dei lavoratori interessati deliberata nelle assemblee sindacali.

7. 19. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera a), sopprimere le parole da: e quando fino a: e h),

7. 4. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera a), sostituire le parole: al diritto degli utenti di usufruire con cetezza dei servizi pubblici con le seguenti: all'erogazione dei servizi minimi essenziali e indispensabili.

7. 17. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sopprimere la lettera b).

7. 5. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, lettera b) sopprimere le parole da: e da ciò fino alla fine della lettera.

7. 6. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: pregiudizio fino alla fine della lettera con le seguenti: grave pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo livelli di erogazione del servizio compatibili con l'applicazione delle misure previste dalla presente legge.

7. 7. Taborelli, Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. È data facoltà alle associazioni degli utenti e ai comitati degli utenti organizzati

di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. A tale fine sono previste:

a) forme di protesta dell'utenza che prevedono il mancato pagamento dei servizi e delle prestazioni;

b) forme di protesta dell'utenza che prevedono l'interruzione dei servizi.

3. I comitati si dotano di codici di autoregolamentazione. Tali codici sono valutati dalla Commissione di cui all'articolo 12.

7. 2. Boghetta, Giordano, Cangemi.

(A.C. 5857 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 1, comma 2, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province

autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono, e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente vi si attiene, salvo che non sussistano gravi motivi. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che non sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione; alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi

di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 7** Boghetta.

Sopprimerlo.

***8. 32** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dei trasporti e della navigazione da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il presidente della regione o un assessore da lui delegato, negli altri casi, devono gestire direttamente i tentativi di composizione del conflitto. Al fine di verificare tutte le possibilità di composizione del conflitto le parti sono convocate presso il Ministero competente o presso la regione almeno cinque giorni prima del giorno dello sciopero.

2. Al fine di evitare gli effetti causati dall'annuncio di uno sciopero che non sarà effettuato l'autorità responsabile del tentativo di conciliazione deve tempestivamente dare notizia degli esiti degli incontri intercorsi e dell'eventuale raggiungimento di accordi tra le parti mediante adeguate forme di comunicazione. La revoca dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali deve essere comunicata nelle forme

adeguate almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro. Gli organi di stampa, nazionali o locali, e la radio e la televisione pubblica sono tenuti a diffondere tempestivamente la notizia.

3. L'ordinanza di precettazione dello sciopero può essere emanata dalle autorità competenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, sentita la Commissione competente di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, solo in caso di mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

4. Qualora le parti ritengano ingiustificati i provvedimenti di cui al comma 3, possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale. Al fine di pervenire ad una tempestiva risoluzione delle contestazioni, al ricorso viene assegnata la procedura d'urgenza.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

8. 25. Malavenda

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 1 e 2.

8. 8. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 1 e 3.

8. 9. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 1 e 4.

8. 10. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 1.

8. 11. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* riguardante la sicurezza delle persone e degli impianti.

8. 12. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: ai diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* alla fornitura dei servizi essenziali.

8. 33. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: garantiti di cui all'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

8. 24. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole da: comma 2, che potrebbe essere *fino a:* il tentativo non riesce *con le seguenti:* su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano gli enti o le aziende responsabili a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo.

8. 26. Malavenda.

*Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sopprimere le parole :*all'esercizio dello sciopero o.

8. 27. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, dopo le parole: su segnalazione della Commissione di garanzia aggiungere le seguenti: ovvero su segnalazione delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici di cui al comma 1.

8. 5. Taborelli, Prestigiacomio, Gazzara.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: il prefetto con le seguenti: il Presidente della Provincia.

8. 1. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: i presidenti delle regioni o con le seguenti: i presidenti delle regioni sia a statuto ordinario che.

8. 4. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sopprimere le parole: di Trento e Bolzano.

8. 2. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, sopprimere le parole da: e se il tentativo non riesce sino alla fine del comma.

8. 34. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole « locale, emana » sono aggiunte le seguenti: « solo in caso di situazioni emergenziali inerenti la sicurezza, la tutela della vita o degli impianti ».

8. 13. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 2 e 3.

8. 14. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 2 e 4.

8. 15. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 2.

***8. 16.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 2.

***8. 29.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, sopprimere il primo periodo.

8. 28. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: L'ordinanza può disporre con le seguenti: L'ordinanza non può disporre.

8. 35. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: differimento dell'astensione collettiva ad altra data anche unificando astensioni collettive già proclamate con le seguenti: la sospensione dell'astensione collettiva per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di conciliazione.

8. 6. Lombardi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: può disporre il differimento aggiungere le seguenti: una sola volta per la medesima questione.

8. 3. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: collettiva

ad altra data *aggiungere le seguenti*: e comunque non oltre 15 giorni da quella prevista al fine di non distanziare il giorno della protesta dal periodo di insorgenza dei problemi alla base dell'azione sindacale.

8. 17. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche unificando astensioni collettive già proclamate.

8. 18. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: già proclamate aggiungere le parole: previo il consenso dei soggetti promotori dello sciopero,

8. 19. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la riduzione della sua durata ovvero.

***8. 20.** Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la riduzione della sua durata ovvero.

***8. 36.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono.

8. 37. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dei soggetti che la proclamano.

8. 38. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: livelli di funzionamento aggiungere le seguenti: minimo essenziale.

8. 40. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: compatibili con la salvaguardia dei diritti sino alla fine del periodo.

8. 39. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ai predetti diritti con le seguenti: dei servizi minimi essenziali.

8. 41. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: vi si attiene fino alla fine del periodo, con le seguenti: ne tiene conto.

8. 60. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: ore con la seguente: giorni.

8. 42. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: dovranno con la seguente: potranno.

8. 43. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: dovranno con le seguenti: eventualmente potrebbero.

8. 44. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: dovranno con la seguente: potrebbero.

8. 45. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: dovranno essere osservati aggiungere le seguenti: o meno.

8. 46. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere i commi 3 e 4.

8. 21. Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 3.

***8. 22.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 3.

***8. 30.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: mediante comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione.

8. 47. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: mediante comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata.

8. 48. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa.

8. 49. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro.

8. 50. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.

8. 51. Malavenda.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 4.

***8. 23.** Boghetta.

Al comma 1, capoverso ART. 8, sopprimere il comma 4.

***8. 31.** Malavenda.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

8. 01. Boghetta.

(A.C. 5857 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo » sono sostituite dalle seguenti: « dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori ».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000. » sono sostituite dalle seguenti: « da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

***9. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***9. 9.** Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

****9. 2.** Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

****9. 4.** Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***9. 3** Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***9. 7** Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 5.000.

9. 10 Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 10.000.

9. 11 Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000.000 con le seguenti: 6.000.

9. 12 Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1.000.000 con le seguenti: 11.000.

9. 13 Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 8. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Le organizzazioni dei lavoratori.

9. 5. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

9. 6. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ricorso alla magistratura da parte delle organizzazioni collettive dei lavoratori blocca le sanzioni di cui alla presente legge.

9. 14 Malavenda.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. L'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 01. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 06. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 07. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 08. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 02. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 09. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 010. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 03. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

9. 011. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 04. Boghetta.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

9. 05. Boghetta.

(A.C. 5857 - sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: « La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle Amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spetta un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per l'anno 1999 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-

2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 78 milioni per l'anno 1999 e a lire 255 milioni a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 30 milioni per l'anno 1999 e a lire 168 milioni a decorrere dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***10. 20.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente periodo: « Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative ».

2. Dopo l'articolo 14 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis.

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sulle decisioni adottate dalla

Commissione di cui all'articolo 12, tutti gli incontri tra i membri della Commissione stessa e di questa con le parti devono essere verbalizzati e resi pubblici».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 2.

10. 2. Boghetta.

Sopprimere i commi 1 e 3.

10. 3. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***10. 4.** Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

***10. 11.** Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può anche avvalersi.

10. 33. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si avvale con le seguenti: può avvalersi.

10. 21. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con qualifica dirigenziale.

10. 22. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in posizione di comando o.

10. 23. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: adottando a tale fine i relativi provvedimenti.

10. 24. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: adottando a tale fine i relativi provvedimenti con le seguenti: tramite selezione pubblica.

10. 5. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: individua con la seguente: indica.

10. 25. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: deliberazione con la seguente: nota.

10. 26. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: deliberazione con la seguente: richiesta.

10. 27. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: i contingenti di con la seguente: il.

10. 28. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con le seguenti: una sola.

10. 12. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: due.

10. 29. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: tre.

10. 30. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quattro.

10. 31. Malavenda.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: in posizione di comando o fuori ruolo.

10. 32. Malavenda.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: a carico di queste ultime.

10. 34. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

10. 36. Malavenda.

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti.

10. 35. Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.

10. 6. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***10. 7.** Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

***10. 13.** Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 108 milioni con le seguenti: 1 milione.

10. 37. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 108 milioni con le seguenti: 1 milione e cinquecentomila.

10. 38. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 108 milioni con le seguenti: 3 milioni.

10. 14. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: per l'anno 1999 ed a lire 423 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

10. 42. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 423 milioni con le seguenti: 1 milione.

10. 39. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 423 milioni con le seguenti: 1 milione e cinquecentomila.

10. 40. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 423 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.

10. 15. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2005.

10. 16. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1999-2001 con le seguenti: 2005-2007.

10. 17. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: economica per l'anno 1999 con le seguenti: economica per l'anno 2005.

10. 18. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente periodo « Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o di emanazione del Governo o cariche amministrative ».

10. 8. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.

***10. 9.** Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

***10. 19.** Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: non è autorizzato.

10. 41. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In seguito alla approvazione della presente legge si procede al rinnovo della Commissione di garanzia.

10. 10. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. L'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 01. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 09. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 010. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 011. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 012. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 1 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 013. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 02. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 014. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 015. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 016. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 2 e 6 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 017. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

10. 03. Boghetta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppressi.

10. 018. Boghetta.